



INSIEME PER LIMANA

Gruppo d'acquisto Solidale

Statuto

1 - E' costituita una Associazione denominata GAS INSIEME PER LIMANA L'Associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000, pertanto acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione stessa.

Scopo dell'Associazione è quello di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale.

L'Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.

Tutte le attività sono a carattere spontaneo, volontario e gratuito: la collaborazione tra tutti i soci è elemento fondamentale per il conseguimento del principio di solidarietà che ispira l'Associazione.

2 - In particolare l'Associazione promuove:

- l'acquisto e la diffusione di prodotti biologici, eco-compatibili ed equo-solidali
- il sostegno ai produttori stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano trasparenza e una equa remunerazione
- lo sviluppo di una RETE LOCALE di produttori che abbiano le caratteristiche promosse dall'Associazione
- la ricerca, lo studio e la promozione di uno stile di vita che abbia il minor impatto sull'ambiente
- la solidarietà tra i soci

tramite:

- acquisti collettivi di prodotti
- assistenza e informazione ai soci nel campo alimentare e nei settori a esso collegati
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione e utilizzo, inclusa- l'auto-produzione
- incontri di informazione e divulgazione e aggiornamento sui temi collegati

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3 - L'Associazione ha sede in Limana all'indirizzo riportato sul Codice Fiscale. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L'Associazione opera mediante l'azione diretta, personale dei propri soci, le prestazioni dei soci sono svolte a titolo gratuito.

4 - La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

5 - Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito dalle quote sociali annuali versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno. Faranno parte del patrimonio anche lasciti e donazioni, i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali contributi, erogazioni e lasciti diversi; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; rimborsi derivanti da convenzioni.

6 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. I soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa. La qualifica di socio si perde per:

- decadenza per mancato pagamento della quota associativa
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci,

la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica di provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;
- promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione, invitare agli incontri, prendere contatto con associazioni/enti/gruppi: le eventuali proposte saranno valutate dai soci negli incontri periodici.

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquistati tramite l'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

7 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia

il numero degli aderenti intervenuti; L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 17 e 18 del presente Statuto.

8 - Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito a mezzo posta elettronica o telefono almeno 7 giorni prima della data fissata, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno.

9 - Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (una delega al massimo) con le limitazioni previste dalla legge.

10 - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente, o dal vice-Presidente o da altra persona designata.

11 - Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente ed è a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

12 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 fino ad un massimo di 11 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

13 - Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il vice-Presidente, Segretario e il Tesoriere.

14 - Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

15 - Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

16 - L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17 - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'Assemblea dei soci.

18 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque

per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

19- Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 1/2008 Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.

Limana, 30 aprile 2013